



**COMUNITÀ
MONTANA
del BALDO**

37013 CAPRINO VERONESE
via A. De Gasperi, 45 - tel. 045/7241600
Codice fiscale 80010140236

REGOLAMENTO PER L'ATTUAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO

COMUNITARIO

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Finalita' del regolamento

1. Il presente regolamento stabilisce le norme organizzative per l'attuazione ed il funzionamento dell'istituto del Difensore civico della Comunita' Montana del Baldo, secondo quanto previsto dall'art. 11 del D. Lgs. 267/2000 ed in conformita' a quanto disposto dall'art. 7 dello Statuto di questo Ente.

2. Il regolamento organizza l'istituzione ed il funzionamento dell'istituto di difesa civica, dando concreta e conforme attuazione alle norme statutarie per realizzare le finalita' d'interesse pubblico indicate dalla legge.

Art. 2
Informazione dei cittadini

1. Il Presidente della Comunita' montana del Baldo provvede a dare notizia ai cittadini, con mezzi idonei, della attivazione dell'istituto del Difensore civico comunitario entro venti giorni dall'entrata in carica del suo titolare.

2. L'informazione deve assicurare ai cittadini la completa conoscenza delle funzioni del Difensore civico comunitario, della persona eletta ad esercitarle, della sede, orario e telefono del suo ufficio, dei soggetti che hanno diritto di richiedere i suoi interventi e del carattere gratuito degli stessi.

Art. 3
Diffusione del regolamento

1. Copia del presente regolamento sara' inviata, entro 30 giorni dalla sua esecutivita', ai Consiglieri della Comunita' montana del Baldo, ai Sindaci dei Comuni facenti parte della Comunita' montana, ai responsabili degli uffici e dei servizi della Comunita' montana e dei Comuni che la compongono, alle istituzioni, aziende ed enti dipendenti dalla Comunita' montana

ed ai consorzi ai quali l'Ente partecipa. I responsabili degli uffici e servizi, i dirigenti delle istituzioni, aziende, enti e consorzi suddetti sono tenuti a dare adeguata conoscenza dei contenuti del regolamento ai propri dipendenti e a disporre affinché le norme con lo stesso stabilite siano tempestivamente e rigorosamente osservate.

2. Copia del presente regolamento sarà inoltre inviata, entro il termine di cui al precedente comma, alle associazioni di partecipazione popolare iscritte nell'apposito registro, alle organizzazioni del volontariato riconosciute ai sensi di legge ed alle altre formazioni sociali che rappresentano categorie di cittadini che hanno particolari necessità di tutela.

CAPO II
ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO COMUNITARIO

Art. 4
Istituzione - Finalita'

1. L'istituzione del Difensore civico, assicura ai cittadini ed agli altri soggetti indicati dal successivo comma, le garanzie previste dall'art. 11 del D.Lgs. 267/2000.

2. L'intervento del Difensore civico comunitario puo' essere richiesto:

a) da cittadini italiani, stranieri e apolidi, che risiedono o dimorano abitualmente in uno dei Comuni della Comunita' montana del Baldo o, comunque, legittimati a produrre istanze o richieste alla Comunita' montana del Baldo o ad uno dei Comuni ad essa appartenenti.

b) da cittadini italiani, stranieri e apolidi che, pur non trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera a), prestano attivita' professionali, artistiche e di altro lavoro autonomo o conducono aziende industriali, artigianali e commerciali nel territorio della Comunita' montana del Baldo;

c) dalle associazioni di partecipazione popolare iscritte nell'apposito registro;

d) dalle organizzazioni del volontariato riconosciute ai sensi di legge;

e) dalle altre formazioni sociali che rappresentano categorie di cittadini che hanno particolari necessita' di tutela;

3. L'intervento del Difensore civico Comunitario non puo' essere richiesto dai soggetti indicati dal successivo art. 13.

Art. 5
Elezione

1. L'elezione del Difensore civico comunitario avviene da parte del Consiglio Comunitario con il voto segreto favorevole dei 2/3 dei consiglieri assegnati.

2. La candidatura per concorrere all'elezione e' sottoscritta dai proponenti ed e' corredata:

- a) dal curriculum della persona proposta in relazione ai requisiti richiesti secondo il successivo art. 6;
- b) da una dichiarazione di inesistenza delle cause di ineleggibilita' e di incompatibilita' di cui al successivo art. 7.

Il curriculum e la dichiarazione sono sottoscritti dal candidato, autenticati ed hanno forma e valore di autocertificazione, esenti da bollo in quanto destinati ad uso elettorale, ai sensi di legge.

3. Entro cinque giorni da quello di esecutivita' dell'atto di nomina, il Presidente comunica all'interessato l'elezione a Difensore civico comunitario, invitandolo a rendere innanzi a lui, e con l'intervento del Segretario Generale, entro il termine di quindici giorni dalla notifica, la dichiarazione di accettazione della nomina e di impegno ad adempiere alle funzioni conferitegli secondo le leggi, ed il presente regolamento. La dichiarazione viene resa in presenza di due testimoni, estranei alla Comunita' montana del Baldo.

4. Il Difensore civico comunitario entra in carica dal momento in cui ha reso la dichiarazione di cui al precedente comma. La Giunta della Comunita' montana del Baldo provvede tempestivamente alla dotazione dei mezzi necessari per l'effettivo inizio dell'esercizio delle sue funzioni, in conformita' al presente regolamento.

Art. 6 Requisiti

1. Il Difensore civico comunitario e' scelto fra i cittadini di eta' superiore ai quarant'anni in possesso del diploma di maturita' di scuola media superiore e dei requisiti di eleggibilita' e di compatibilita' con la carica di Consigliere comunale, residenti da almeno 5 anni nel territorio della Comunita' montana che offrono la massima garanzia di indipendenza correttezza, obiettivita', serenita' di giudizio, competenza ed esperienza giuridico amministrativa.

2. I candidati non devono avere:

- a) riportato condanne penali;
- b) riportato, nell'espletamento di attivita' elettive, di pubblico impiego o professionali provvedimenti o sanzioni che hanno comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o dall'albo professionale.

3. La competenza ed esperienza giuridico-amministrativa devono essere comprovate nella dichiarazione del candidato con l'indicazione dei titoli di studio, di abilitazione e di esperienza maturata nell'esercizio di attivita' professionali, di docenza, di pubblico impiego o di pubblica amministrazione dei quali e' in possesso. Il requisito predetto si ritiene posseduto dai candidati che comprovano di essere od essere stati:

- a) avvocati e procuratori legali, dottori commercialisti ed in scienze sociali, con almeno cinque anni di iscrizione in albi professionali;
- b) docenti di materie giuridiche ed amministrative nelle universita' od in istituti di istruzione secondaria di secondo grado, per almeno cinque anni;
- c) magistrati, avvocati dello Stato, segretari comunali e provinciali in quiescenza, segretari di Comunita' montane e di IPAB in quiescenza;
- d) funzionari statali, regionali, degli enti locali e delle U.S.L. in quiescenza, che all'atto della cessazione dal servizio ricoprivano, da almeno un quinquennio, la qualifica di dirigente od equiparata o del livello direttivo apicale previsto nell'ente nel quale hanno prestato la loro attivita'.
- e) pubblici amministratori cessati dalla carica da almeno due anni.

Art. 7

Ineleggibilita' e decadenza

1. Non sono eleggibili alla carica di Difensore civico comunitario coloro per i quali sussiste:

- a) una delle cause di ineleggibilita' o di incompatibilita' per l'elezione a Consigliere Comunale previste dalla legge;
- b) ricoprono una carica pubblica elettiva;
- c) sono ministri di culto;
- d) siano stati candidati nell'ultima tornata di elezioni politiche e amministrative;
- e) ricoprono incarichi dirigenziali nei partiti politici a livello comunale, regionale o nazionale od hanno ricoperto tali incarichi nell'anno precedente alla presentazione della candidatura a Difensore civico comunitario;
- f) coloro che rispetto alla Comunita' montana, alle istituzioni, aziende, consorzi ed enti dalla stessa dipendenti od ai quali essa partecipa, si trovano in una delle seguenti posizioni:

- 1) dipendenti, anche con rapporto a tempo determinato;
- 2) esercitano le funzioni di revisore dei conti;
- 3) effettuano prestazioni professionali o di lavoro autonomo, che costituiscono oggetto di rapporti economici;
- 4) sono titolari, amministratori, dirigenti di enti ed imprese che hanno rapporti contrattuali per opere o somministrazioni che costituiscono oggetto di rapporti economici;
- 5) sono titolari, amministratori, dipendenti di società ed imprese concessionarie di servizi pubblici della Comunità montana e dei Comuni che la compongono.

2. Le cause di ineleggibilità non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni o dalla condizione che le determinano non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui il Consiglio della Comunità montana procede alla nomina.

3. Qualora successivamente alla nomina il Consiglio accerti la preesistenza di cause di ineleggibilità che non sono state tempestivamente rimosse, dichiara la decadenza dell'interessato dall'ufficio di Difensore civico comunitario.

4. Quando successivamente alla nomina si verifichi una delle condizioni di cui al primo comma, il Consiglio comunitario la contesta al Difensore civico notificandogli, a mezzo proprio del Presidente, motivato invito a presentare le proprie deduzioni. L'interessato ha venti giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare la causa di ineleggibilità sopravvenuta. Entro venti giorni dalla scadenza del termine predetto il Consiglio delibera definitivamente, tenuto conto delle deduzioni presentate, ed ove ritenga che le cause di ineleggibilità sussistono e non sono state rimosse, dichiara la decadenza dall'ufficio di Difensore civico Comunitario.

5. La sussistenza o la sopravvenienza di cause di ineleggibilità del Difensore civico possono essere poste al Consiglio dal Presidente, da ciascun Consigliere e dagli organi di partecipazione popolare previsti dallo Statuto.

6. I provvedimenti di decadenza di cui ai commi terzo e quarto sono adottati dal Consiglio della Comunità montana con il voto della maggioranza dei Consiglieri assegnati, espresso in forma palese.

Art. 8

Durata in carica - Rielezione

1. Il difensore civico comunitario dura in carica quanto il Consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni, successivamente alla scadenza dell'incarico, fino all'entrata in carica del successore.

2. Quando l'incarico cessa per decadenza, revoca, dimissioni o per altro motivo diverso dalla scadenza, alla nuova elezione il Consiglio della Comunita' montana provvede nell'adunanza successiva a quella in cui sono stati adottati i provvedimenti che hanno determinato la cessazione dall'incarico, da tenersi entro trenta giorni. In questi casi l'ufficio del Difensore civico rimane vacante fino all'entrata in carica del nuovo eletto, secondo quanto stabilito dal quarto comma dell'art. 5.

Art. 9

Cessazione dalla carica

1. Oltre che per il compimento del periodo di durata in carica il Difensore civico comunitario cessa dalla carica:

- a) per decadenza, verificandosi le condizioni di cui al precedente art. 7 o venendo meno uno dei requisiti necessari di cui al secondo comma dell'art. 6.
- b) per revoca, verificandosi le condizioni di cui al successivo terzo comma del presente articolo;
- c) per dimissioni presentate dall'interessato e delle quali il Consiglio della Comunita' montana ha preso atto;
- d) per morte.

2. Venendo meno uno dei requisiti necessari stabiliti dal secondo comma dell'art. 6, il Consiglio della Comunita' montana, su proposta presentata dal proprio Presidente o da un Consigliere, corredata dalla documentazione che comprova essere venuto meno uno dei requisiti predetti, dispone la notifica all'interessato delle relative contestazioni, invitandolo a presentare deduzioni ed eventuali documentazioni entro venti giorni. Trascorso tale termine il Consiglio della Comunita' montana decide, in base agli atti in suo possesso, a quelli prodotti dall'interessato ed agli eventuali accertamenti disposti d'ufficio, e dichiara la decadenza dall'incarico qualora

sia definitivamente' accertato che sono venuti meno uno o piu' requisiti prescritti dalla norma predetta. In caso contrario dispone l'archiviazione del procedimento.

3. Il Consiglio della Comunita' montana puo' disporre la revoca del Difensore civico per gravi motivi. La procedura di revoca e' promossa dal Presidente della Comunita' montana, sentita la Giunta o da almeno un terzo dei Consiglieri, con una proposta presentata al Consiglio che deve contenere la dettagliata esposizione dei motivi, connessi all'esercizio delle funzioni, che secondo i proponenti rendono necessaria la revoca. Il Consiglio esamina la proposta e decide in merito alla stessa con votazione palese ed a maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati. Se la proposta non e' accolta, il Consiglio ne dispone l'archiviazione. Quando la proposta e' accolta il Consiglio dispone la notifica a mezzo del Presidente dell'Ente, dei rilievi formulati al Difensore civico comunitario, invitandolo a presentare le sue deduzioni entro venti giorni. Trascorso tale termine il Consiglio decide sulla proposta di revoca e sulle deduzioni dell'interessato con votazione in forma palese, con il voto dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Se la proposta non viene approvata il Consiglio dispone l'archiviazione degli atti. Quando la proposta e' approvata il Consiglio dichiara la revoca del Difensore civico che cessa dall'incarico dal momento in cui gli viene notificata copia della relativa deliberazione, esecutiva. Alla notifica provvede il Presidente della Comunita' montana, entro dieci giorni da quello in cui la deliberazione e' divenuta od e' stata dichiarata esecutiva.

Art. 10

Competenze economiche

1. Al Difensore civico comunitario spetta una indennita' mensile d'importo corrispondente all'indennita' di carica ordinaria spettante agli Assessori della Comunita' montana del Baldo.

2. Al Difensore civico comunitario spetta il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento di missione nella misura e con le modalita' previste dalle norme vigenti per i dipendenti della Comunita' montana, per i viaggi compiuti fuori dal territorio del Comune di Caprino Veronese sede della Comunita' montana, per motivi relativi all'esercizio del suo incarico. Spetta inoltre al

predetto il rimborso delle spese per l'uso di mezzi di trasporto di linea o di mezzi propri, per viaggi compiuti per accertamenti e verifiche necessarie per l'attivita' del suo ufficio.

CAPO III
ESERCIZIO DELLE FUNZIONI
DEL DIFENSORE CIVICO COMUNITARIO

Art. 11
Funzioni

1. Il Difensore civico provvede, nei limiti e secondo le modalita' stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento, alla tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi e degli interessi legittimi dei soggetti previsti dal secondo comma dell'art. 4. Provvede inoltre alla tutela degli interessi diffusi.

2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni nei confronti dell'attivita' amministrativa della Comunita' montana del Baldo e dei Comuni che la compongono, dei suoi uffici e servizi, delle istituzioni, aziende ed enti dipendenti, dei consorzi ed attivita' convenzionate ai quali tali enti partecipano, soggetti tutti che esercitano le funzioni proprie della pubblica amministrazione.

3. Il Difensore civico interviene, su istanza dei soggetti di cui al primo comma oppure di propria iniziativa, nei casi di ritardi, irregolarita', negligenze, disfunzioni, carenze, omissioni nell'attivita' dei pubblici uffici e servizi, al fine di garantire l'effettivo rispetto dei principi di legalita', di buon andamento, efficienza e di imparzialita' dell'azione amministrativa, con particolare riguardo al corso dei procedimenti ed all'emanazione dei singoli atti, anche definitivi.

4. Il Difensore civico puo' intervenire relativamente ad atti per i quali pendono azioni o ricorsi avanti ad organi giurisdizionali; egli puo' sospendere la propria attivita' in attesa delle relative pronunzie, valutato il rilievo delle stesse ai fini dell'esercizio delle proprie funzioni.

5. Il Difensore civico esercita le pubbliche funzioni amministrative disciplinate dall'art. 11 del D.Lgs. 267/2000 ed e' pertanto, agli effetti della legge penale, pubblico ufficiale, con i compiti e gli obblighi conseguenti.

6. Il Difensore civico non e' sottoposto ad alcuna forma o rapporto di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le

proprie funzioni in piena indipendenza.

Art. 12

Segnalazioni relative ad altre Amministrazioni

1. Qualora il Difensore civico, nell'esercizio della propria attivita', rilevi o venga a conoscenza di disfunzioni o carenze di uffici ed attivita' di altre pubbliche Amministrazioni o di imprese e societa' concessionarie di pubblici servizi, che si verificano o si riflettono nell'ambito del territorio della Comunita' montana ed incidono dannosamente sui soggetti di cui al secondo comma dell'art. 4, ne riferisce al Presidente, comunicandogli tutti gli elementi di valutazione per l'intervento dell'Amministrazione, prestando, per lo stesso, la collaborazione che gli sia eventualmente richiesta.

Art. 13

Limitazione degli interventi

1. Non possono ricorrere al Difensore civico:

- a) i Consiglieri e Amministratori in carica della Comunita' montana e dei Comuni che la compongono;
- b) le pubbliche amministrazioni;
- c) il Segretario Generale, i Revisori dei conti dell'Ente, delle aziende e dei consorzi inoltre i Segretari comunali ed i Revisori dei conti dei Comuni che compongono la Comunita' montana del Baldo;
- d) i dipendenti della Comunita' montana e dei Comuni che la compongono e delle istituzioni, aziende, enti, consorzi di cui al secondo comma dell'art. 11, per far valere pretese derivanti dal rapporto d'impiego o di lavoro con l'Amministrazione od altro soggetto fra quelli sopra elencati, presso il quale prestano la loro attivita' lavorativa;
- e) coloro che abbiano incarichi professionali in corso con gli Enti sopra indicati e limitatamente all'incarico ricevuto.

2. Non appartengono alla competenza del Difensore civico le azioni e le controversie comunque promosse od insorte nei confronti dei soggetti di cui al secondo comma dell'art. 11, da concessionari ed appaltatori di opere, forniture e servizi, da incaricati di prestazioni professionali o di lavoro autonomo, i cui rapporti con i soggetti suddetti siano regolati da contratti

o convenzioni.

Art. 14

Attivazione e conclusione degli interventi

1. L'intervento del Difensore civico puo' essere richiesto dai soggetti di cui all'art. 4, senza particolari formalita'. L'istanza puo' essere avanzata per scritto, fornendo tutti gli elementi necessari di riferimento al richiedente ed alla pratica o procedimento amministrativo per il quale viene chiesto l'intervento; puo' essere effettuata verbalmente, nel qual caso il Difensore civico od i suoi collaboratori che la ricevono assumono per scritto gli elementi essenziali della richiesta, facendola sottoscrivere all'interessato.

2. Il Difensore civico, esperiti gli interventi di cui ai successivi articoli, informa l'istante dell'esito degli stessi e dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione interessata.

3. Nel caso in cui l'intervento del Difensore civico non ottenga esito favorevole, nell'effettuare la conseguente comunicazione all'interessato lo rende edotto delle azioni che dallo stesso possono essere promosse in sede amministrativa o giurisdizionale.

Art. 15

Diritto di accesso

1. Il Difensore civico per l'esercizio, su istanza o d'ufficio, delle sue funzioni, ha diritto, nei confronti dei responsabili delle unita' organizzative degli uffici e servizi dei soggetti previsti dall'art. 11, direttamente od a mezzo del suo ufficio:

a) di richiedere, verbalmente o per scritto, notizie sullo stato delle pratiche e delle situazioni sottoposte alla sua attenzione;
b) di consultare ed ottenere copia di tutti gli atti e documenti amministrativi relativi all'oggetto del suo intervento e di acquisire tutte le informazioni sullo stesso disponibili.

2. Le notizie ed informazioni richieste sono fornite al Difensore civico con la massima completezza ed esattezza. Esse comprendono tutto quanto e' a conoscenza dell'ufficio

interpellato, in merito all'oggetto della richiesta. Le notizie ed informazioni sono sempre fornite per scritto.

Quando la richiesta e' verbale il funzionario interpellato comunica in via breve quanto immediatamente e' a sua conoscenza, facendo seguire nel piu' breve tempo la risposta scritta, che e' sempre dovuta. Alle richieste viene data risposta senza ritardo e, comunque, entro i termini previsti dalla legge.

3. La consultazione ed il rilascio di copie di atti e documenti amministrativi sono effettuati senza alcuna limitazione e spesa. Il rilascio delle copie avviene in carta libera per uso d'ufficio (tabella 3, n. 16, D.P.R. 26 ottobre 1972, n.642, nel testo stabilito dall'art. 28 del D.P.R. 30 dicembre 1982, n. 955). La consultazione ed il rilascio delle copie avvengono nel piu' breve tempo e comunque non oltre i termini previsti dal regolamento di cui al precedente comma.

4. Il Difensore civico e' tenuto al segreto d'ufficio anche dopo la cessazione dalla carica.

Art. 16

Esercizio delle funzioni

1. Il Difensore civico quando riceve l'istanza d'intervento da uno dei soggetti previsti dall'art. 4, in relazione ad una pratica o procedimento amministrativo di competenza della Comunita' montana o dei Comuni che la compongono o di uno degli enti ed amministrazioni stabilite dal secondo comma dell'art. 11, ovvero ritiene di dover intervenire di propria iniziativa per rimuovere una delle situazioni individuate dal terzo comma dell'art. 11, richiede le notizie e le informazioni, incluse quelle relative al funzionario preposto alla pratica o procedimento; effettua la consultazione di atti ed acquisisce copia degli stessi con le modalita' di cui al precedente articolo.

2. Se gli elementi acquisiti offrono motivo per ritenere che sussista effettivamente una situazione che rende necessario il suo intervento, il Difensore civico informa di tale esigenza il responsabile dell'Ente interessato ed avverte il funzionario responsabile del procedimento e dell'ufficio o del servizio che procedera' con lui all'esame congiunto della pratica o del procedimento amministrativo. L'esame ha per fine di chiarire lo stato degli atti, il loro irregolare o ritardato svolgimento e di ricercare soluzioni che contemperino l'interesse generale con

quello dell'istante. Il funzionario responsabile e' tenuto a procedere all'esame congiunto della pratica o del procedimento nella data e nella sede stabilite dal Difensore civico. Qualora sussistano impedimenti di servizio in ordine alla data, il funzionario e' tenuto a concordare con il Difensore civico altra data immediatamente successiva a quella fissata.

3. Dopo tale esame il Difensore civico comunica, per scritto, al funzionario responsabile, le proprie osservazioni rivolte ad assicurare la legittimita' del provvedimento od atto emanando ed indica il termine massimo per la definizione della pratica o del procedimento. Effettua immediatamente segnalazione del suo intervento, inviando per conoscenza copia della comunicazione suddetta al responsabile dell'Ente interessato ed a coloro che hanno promosso il suo intervento.

4. Il funzionario preposto alla pratica od al procedimento e' tenuto a provvedere alla definizione entro il termine indicato dal Difensore civico.

5. Quando vi sia stato l'intervento del Difensore civico di cui al presente articolo, gli atti ed i provvedimenti amministrativi emanati devono dar conto delle osservazioni dallo stesso formulate, motivando per quanto viene disposto diversamente da esse. Copia degli atti o provvedimenti deve essere inviata al Difensore civico.

Art. 17

Inadempienze - Provvedimenti

1. Il Difensore civico puo' segnalare al responsabile dell'Ente, per l'apertura di un procedimento disciplinare secondo la normativa vigente, il funzionario o il dipendente che:

- a) impedisca o ritardi, senza un giustificato impedimento, l'accesso del Difensore civico alle notizie, informazioni, consultazioni e rilascio di copia di atti dallo stesso richiesti;
- b) si rifiuti o non si renda disponibile per l'esame congiunto della pratica o del procedimento di cui al secondo comma dell'art. 16;
- c) non rispetti il termine massimo per il compimento della pratica o del procedimento fissato dal Difensore civico;
- d) nella formazione dell'atto o provvedimento non tenga conto dell'osservazioni formulate dal Difensore civico e non dia, nello stesso, motivazione dell'inosservanza;
- e) ed in generale ostacoli, ritardi od impedisca lo svolgimento

delle funzioni del Difensore civico.

2. Il responsabile dell'Ente comunica al Difensore civico, entro trenta giorni, le decisioni adottate dalla Commissione di disciplina od i motivi per i quali egli ha ritenuto di non dar corso al procedimento disciplinare.

CAPO IV
RAPPORTI CON GLI ORGANI DELLA COMUNITA' MONTANA E
DEI COMUNI APPARTENENTI

Art. 18

Relazioni con il Consiglio della Comunita' montana

1. Il Difensore civico presenta al Consiglio della Comunita' montana, in occasione dell'esame del conto consuntivo, la relazione sull'attivita' svolta e sui provvedimenti adottati, segnalando con la stessa le disfunzioni riscontrate ed eventuali proposte, innovazioni organizzative ed amministrative, per il buon andamento dell'Amministrazione dell'Ente e degli enti e soggetti di cui all'art. 11.

2. La relazione viene rimessa dal Difensore civico al Presidente della Comunita' montana. Copia della relazione e' trasmessa dal Presidente agli Assessori ed ai Consiglieri della Comunita' Montana, al Revisore del Conto ed ai Sindaci dei Comuni ad essa appartenenti.

3. Alla riunione del Consiglio nella quale viene discussa la relazione puo' partecipare il Difensore civico il quale, su invito del Presidente dell'Assemblea, interviene per fornire informazioni e chiarimenti al Consiglio.

4. Il Consiglio, esaminata la relazione e tenuto conto delle segnalazioni con la stessa effettuate, adotta le eventuali determinazioni di propria competenza ed esprime gli indirizzi per le ulteriori misure di competenza della Giunta Comunitaria e delle altre amministrazioni per conseguire le finalita' di buon andamento complessivo dell'Ente.

5. In casi di particolare importanza od urgenza il Difensore civico puo' inviare apposite relazioni al Presidente della Comunita' montana segnalando i provvedimenti ritenuti opportuni.

Art. 19

Rapporti con le Commissioni consiliari e
con la Giunta della Comunita' Montana

1. Il Difensore civico e' ascoltato, su richiesta, dalle Commissioni consiliari e dalla Giunta della Comunita' montana in ordine a problemi particolari inerenti all'esercizio delle funzioni del suo ufficio.

2. Le Commissioni consiliari e la Giunta della Comunita' montana possono convocare il Difensore civico per avere informazioni sull'attivita' svolta e su problemi particolari alla stessa relativi.

Art. 20

Rapporti con il Presidente dell'Ente

1. Il Difensore civico ha rapporti diretti con il Presidente della Comunita' montana per tutto quanto previsto dal presente regolamento e per le segnalazioni con le quali viene richiesto il suo intervento o, per suo tramite, quello del Consiglio o della Giunta o vengono rese note all'attenzione di detti organi particolari situazioni e disfunzioni.

2. Il Difensore civico richiede al Presidente gli interventi di sua competenza o da adottarsi dalla Giunta della Comunita' montana per assicurare il funzionamento e provvedere alle dotazioni del suo ufficio.

Art. 21

Rapporti con i Sindaci dei Comuni appartenenti alla Comunita' Montana

1. Il Difensore civico informa i Sindaci dei Comuni appartenenti alla Comunita' montana dell'andamento della sua attivita', segnalando eventuali disfunzioni ed irregolarita' unitamente agli uffici ed ai dipendenti responsabili dei relativi atti e procedimenti, secondo quanto previsto dal presente regolamento.

2. Il Sindaco interviene, su richiesta del Difensore civico, per assicurare che, in generale, i responsabili dell'organizzazione dell'Ente prestino allo stesso la loro collaborazione nel modo piu' completo ed efficace, per il miglior esercizio delle funzioni di difesa civica.

3. Il Sindaco, quando ne sia richiesto, assicura, con la collaborazione dei propri uffici, le informazioni, la consultazione e la copia di atti in suo possesso, occorrenti al Difensore civico per l'esercizio delle sue funzioni.

CAPO V
DOTAZIONI ORGANIZZATIVE

Art. 22
Sede ed attrezzatura

1. L'Ufficio del Difensore civico ha sede presso la sede della Comunita' montana, in locali adeguati al prestigio delle funzioni che debbono esservi esercitate, idonei per ampiezza e facilita' di accesso e di attesa del pubblico, compresi i portatori di handicap. La sede e' segnalata con l'evidenza necessaria per la sua facile e rapida individuazione.

2. L'ufficio e' dotato dell'arredamento necessario e delle attrezzature correlate all'entita' dell'attivita' svolta.

3. Per tutte le attivita' di competenza dell'Ufficio del Difensore civico:

- a) le spese postali e telegrafiche sono a carico della Comunita' montana
- b) la notifica di atti e provvedimenti viene effettuata dai messi dei Comuni appartenenti alla Comunita' montana o attraverso il servizio postale raccomandato.

Art. 23
Servizio di segreteria - Istituzione

1. Con apposito provvedimento da adottarsi dal Consiglio della Comunita' montana si procede alla istituzione del servizio di segreteria del Difensore civico.

Alla costituzione del servizio si provvede secondo le proposte avanzate dalla Giunta della Comunita' montana.

Art. 24
Servizio di Segreteria - Compiti

1. Il servizio di segreteria del Difensore civico provvede a tutti i compiti diretti ad assicurare lo svolgimento delle funzioni di difesa civica.

2. In particolare il servizio di segreteria;

- a) riceve, protocolla e classifica le richieste d'intervento;

- b) svolge l'istruttoria preliminare delle singole istanze per la identificazione del loro oggetto e dell'organo di cui al secondo comma dell'art. 11, nei confronti dei quali sono richiesti gli interventi;
- c) richiede agli interessati i chiarimenti e l'integrazione della documentazione che risultino necessari;
- d) riceve i cittadini che accedono personalmente all'ufficio fornendo loro indicazioni sulla procedura da seguire e dando agli stessi informazioni ed orientamenti nei casi che manifestamente esulano dalla competenza del Difensore civico comunitario;
- e) procede, a richiesta del Difensore civico, alla ricerca di leggi, giurisprudenza e dottrina, redigendo, quando sia necessario, relazioni in merito all'approfondimento effettuato;
- f) cura ed intrattiene i rapporti con i responsabili delle singole pratiche, per la rapida soluzione dei casi per i quali e' intervenuto o deve intervenire il Difensore civico;
- g) cura l'archiviazione e la conservazione delle pratiche esaminate.

Art. 25

Oneri a carico della Comunita' montana

1. Tutti gli oneri per le competenze economiche, la sede e l'attrezzatura, il personale del servizio di segreteria e quant'altro necessario per il funzionamento dell'istituto del Difensore civico, sono anticipati dalla Comunita' montana e sono iscritti nel bilancio della stessa e saranno rimborsati dai Comuni appartenenti in base alla popolazione residente.
2. Entro il 31 luglio di ogni anno il Difensore civico propone al Presidente, con motivata relazione, gli interventi finanziari da preventivare nel bilancio dell'esercizio successivo per il funzionamento del suo ufficio.
3. La Giunta della Comunita' Montana puo' richiedere chiarimenti ed elementi per la valutazione delle richieste avanzate dal Difensore civico ed invitare il Difensore civico ad una riunione per definire, con lui, le modalita', i tempi e l'entita' degli interventi richiesti.

CAPO VI
COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO

Art. 26

Rapporti con altri organi di difesa civica

1. Per assicurare il coordinamento ed il miglior esercizio delle funzioni di difesa dei cittadini, il Difensore civico mantiene rapporti con il Difensore civico della Regione, della Provincia e con quelli istituiti negli altri Comuni della Provincia, attraverso lo scambio di esperienze, la segnalazione di informazioni e di problematiche che possono trovare soluzioni comuni nelle diverse strutture.

CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore secondo quanto previsto dall'art. 74 dello Statuto della Comunità Montana del Baldo.

2. La sua attuazione avviene secondo i tempi indicati dalle norme sopra descritte con inizio dalla elezione ed entrata in carica del Difensore civico della Comunità Montana.



COMUNE DI MALCESINE

C.A.P. 37018

PROVINCIA DI VERONA

Tel. 045. 6589911 (6l. int.)

C.F. 00601160237

Stazione di Soggiorno – Decr. Min. 8 marzo 1927

Fax 045 6589912

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DC - 81 - 2007

UFFICIO PROPONENTE: Ufficio Resp. PO. Contabile

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLA CONVENZIONE CON LA COMUNITA' MONTANA DEL BALDO PER L'ISTITUZIONE DEL DIFENSORE CIVICO COMUNITARIO.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Vista la proposta, si esprime, ai sensi dell'art. 49 – comma primo – del D. Lgs.267/2000 **parere favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della stessa, TENUTO CONTO DEGLI INDIRIZZI POLITICO AMMINISTRATIVI CONNESSI CON IL PRESENTE ATTO. Subordinando l'eventuale stipula della convenzione alla quantificazione preventiva degli oneri a carico di questo ente e all'adozione della necessario atto per assicurare la copertura finanziaria dello stesso. Per l'allegato regolamento si ritiene che lo stesso debba essere preventivamente concertato fra i comuni aderenti alla convenzione ed approvato preliminarmente dall'apposita commissione comunale per i regolamenti.

Malcesine, 13-11-2007

IL RESPONSABILE DELLA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
CHINCARINI EZIO PIETRO

